STATUTO ASSOCIAZIONE *"2HE – Center for Human Health and Environment"*

Art. 1
Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata "2HE – Center for Human Health and Environment" come libera Associazione, con sede in Calimera (Lecce), alla Via Lefons n. 14 e con deliberazione dell'Organo Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 2
Finalità

1) L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, e svolge attività di promozione e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
2) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3) Le finalità dell'associazione sono in particolare:
- Promuovere iniziative mirate a tessere una rete di connessione improntata sulla collaborazione tra il sistema della ricerca, le imprese e gli enti che operano o intendono operare nella direzione di una trasformazione sostenibile del territorio, contribuendo alla competitività e alla crescita economica. L'Associazione si propone di essere catalizzatore della nascita di attività e di microeconomie che pongano al centro del proprio agire l'individuo e l'ambiente favorendo l'autoimprenditorialità. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il capitale umano locale all'utilizzo di materiali eco-compatibili e all'implementazione di processi produttivi sostenibili, valorizzando l'intera filiera della ricerca ed innalzando il livello delle competenze e conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo e nelle Istituzioni;
- Promuovere la tutela della salute garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita; stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse a varie tipologie di malattie invalidanti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali;
- Promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 3
Oggetto sociale

L'associazione intende realizzare i propri obiettivi attraverso:

I. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

Creazione di strumenti di comunicazione web ad alta interattività che fungano da punto di riferimento, interconnessione e incontro per quanti intendano agire per il cambiamento profondo della società:

- favorendo la diffusione dell'informazione scientifica, soprattutto riguardo tematiche ambientali e della salute pubblica, la conoscenza approfondita delle risorse del territorio, della cultura della collaborazione, dell'economia ecologica, della pratica sostenibile;
- dando visibilità ad aziende, persone, progetti, idee, desideri, tradizioni e bisogni;
- favorendo la nascita e lo sviluppo di iniziative;
- comunicando eventi.

Attività editoriale (pubblicazioni su supporti cartacei e informatici) inerente all'attività associativa.

II. ATTIVITÀ DI RICERCA

Promozione, sostegno e istituzione di gruppi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con altre realtà associative e istituzionali, al fine di sensibilizzare le attività di studio e di ricerca scientifica di tali gruppi su temi correlati agli interessi degli associati: energia, ambiente, management, patrimonio storico-artistico e culturale, economia, innovazione tecnologica, trasferimento tecnologico e ricerca applicata, svolgendo a tal fine attività di utilità sociale, culturale, di supporto consulenziale e di formazione a favore sia degli associati che della comunità, anche attraverso lo sfruttamento di appositi bandi, al fine di promuovere il progresso scientifico, l'innovazione e una cultura d'impresa sostenibile;

III. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Promozione e organizzazione di corsi e laboratori al fine di sensibilizzare le attività di studio e ricerca su temi quali: energia, ambiente, salute, biologia, chimica, cultura, turismo, management pubblico, economia, innovazione tecnologica, trasferimento tecnologico e ricerca applicata, a livello locale, nazionale e internazionale, anche avvalendosi di appositi bandi e/o apposite partnership pubblico-private.

IV. ATTIVITÀ CULTURALE

Promozione e organizzazione di: seminari, convegni, workshop, conferenze, scambi culturali tra l'Italia e l'estero (vacanze studio, viaggi e soggiorni di interscambio culturale) ed eventi di carattere culturale, artistico, filosofico, letterario, teatrale e musicale, anche diretti al recupero della memoria storica e allo stimolo di una coscienza civile collettiva oltre che alla diffusione di una cultura d'impresa innovativa.

V. RACCOLTA FONDI

Promuovere la raccolta di fondi ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti e qualsiasi altra attività aderente agli scopi della stessa.

Art. 4
Soci

1) L'Associazione "2HE – Center for Human Health and Environment" è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.
2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3) Costituiscono l'Associazione le seguenti categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
onorari (persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominate dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci).
Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di **sostenitori** tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile; in caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. La quota associativa annuale è fissata nella misura di 50,00 euro e potrà essere modificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5
Modalità di ammissione

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'accoglimento o sul rigetto entro 30 i giorni successivi alla presentazione della domanda. Le iscrizioni decorrono dalla data di deliberazione del direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

Art. 6
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti.
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità e per apporti di competenze specifiche, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti (autonomo o dipendente) anche ricorrendo ai propri associati.

Art.7

Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) per recesso volontario dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità di soci nei casi a),b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Art. 8

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Eventuali altri organi possono essere istituiti dall'assemblea straordinaria.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Art. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:
- discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e il termine ultimo per il versamento;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7;
- eleggere e revocare il Presidente, il vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

Art. 12
Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

Art. 13
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 8 giorni prima della riunione.
3. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso, propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, delibera in ordine alla esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 7, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
6. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 14
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente; in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 15
Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredita', donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 16

Altre Cariche

- Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.
- I revisori dei conti vengono nominati in numero di tre. Curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. Per la durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

Art. 17

Patrimonio Associazione

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;
b) donazioni, lasciti o successioni;
c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 18

Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli artt. 9 e 11 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 20

Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Calimera, lì 03/04/2015